

Prime indicazioni applicative in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo

Con riguardo alle norme del c.d. "Codice del Turismo" (D.Lgs. 23 maggio 2011, n.79 avente ad oggetto: "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma della legge 28 novembre 2005, n.246, nonché adozione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio") contenute nel Titolo IV "Agenzie di Viaggio e Turismo", viene in considerazione quanto disposto al Capo I (Agenzie e organizzatori di viaggi) all' art. 20 (Direttore tecnico) e all'art. 21 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo), in quanto le norme ivi contenute vengono ad incidere in modo significativo e modificativo su alcune delle norme regionali di cui alla L. R. n. 7/2003 e successive modificazioni recante(Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici) .

In particolare, l'art. 20 "Direttore Tecnico", prevede l'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la fissazione dei requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggi. Tali requisiti professionali erano previsti dal D.Lgs. 392/1991 che è stato abrogato dal Codice del Turismo.

A fronte dell'abrogazione del D.Lgs. 392/1991, si ritiene che il comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 7/2003, rimanga in vigore solo laddove dispone che "il possesso dei requisiti professionali necessari per svolgere l'attività di direttore tecnico è dimostrato dall'aver frequentato apposito percorso formativo abilitante".

Pertanto, nelle more dell'approvazione del decreto che dovrà stabilire i requisiti professionali, l'attività di direttore tecnico potrà essere svolta solo a fronte della partecipazione all'apposito percorso formativo ed al superamento degli esami abilitanti.

In base all'art.21 del d. lgs. 79/2011 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo),quanto alle :

#### Sedi principali

Dall'entrata in vigore del Codice del Turismo, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo sono soggette alla c.d.SCIA

(segnalazione certificata inizio attività) di cui all'art. 19 della legge 241/90; dunque, per avviare l'attività di agenzia di viaggi l'imprenditore deve presentare alla pubblica amministrazione detta segnalazione.

Infatti il comma 1) dell'art. 21 stabilisce che "l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle Regioni, alla Segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Il (Comma 2) precisa poi che "l'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 1) può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente".

### Filiali

Il (Comma 3) dell'art. 21 prevede che l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive ove sono ubicati.

Ciò richiamato, per quanto attiene alle modifiche intervenute nel nostro ordinamento per effetto della normativa statale richiamata, si ritiene che le procedure da applicare debbano inoltre conformarsi a quanto stabilito dal capo II "Norme in materia di sportello unico per le attività produttive" (SUAP) della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e dal DPR 7 settembre 2010 n. 160.

Come previsto dalla legge statale (art. 38 d.l. 112/2008 conver. in l.133/2008 e D.P.R. 160 del 2010) ed anche dalla normativa regionale (L.R. 4/2010, artt. 2 e 3) lo sportello unico attività produttive "costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio".

Prescindendo in questa sede dalla diversa scansione regolamentare del c.d procedimento automatizzato e del c.d. procedimento unico/ordinario, la questione sicuramente più rilevante, per quanto qui di interesse, risiede nel fatto che in generale il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale del privato per l'esperimento dei procedimenti amministrativi che hanno ad oggetto l'esercizio di attività i cui presupposti sono già disciplinati dalla legge.

Il chiaro dettato normativo consente di escludere la possibilità di qualsiasi contatto tra gli uffici comunali diversi dal SUAP e dalle altre amministrazioni coinvolte, dal momento che

il punto di partenza del procedimento è dato dalla registrazione della dichiarazione presso lo Sportello Unico ed anche l'eventuale presentazione presso uffici diversi della segnalazione o denuncia impone comunque a questi l'immediata trasmissione al SUAP con contestuale avviso al richiedente.

Allo stesso modo ogni atto delle amministrazioni coinvolte con riferimento alla dichiarazione o segnalazione di inizio attività deve essere indirizzata al SUAP, anche se di segno negativo, che per espressa previsione normativa è l'unico soggetto pubblico titolato ad interloquire con il richiedente.

Ne consegue che ogni riferimento normativo alla titolarità delle funzioni amministrative in materia ed al rilascio di atti autorizzativi deve essere letto ed applicato, oggi, in via di interpretazione sistematica ed in armonia con il quadro normativo vigente, ragion per cui la dichiarazione a legittimazione immediata per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo deve essere presentata al SUAP del Comune territorialmente competente e questo deve provvedere all'inoltro in via telematica a tutte le amministrazioni coinvolte ivi compresa la Provincia che è l'ente titolare della funzione di vigilanza e controllo.

Laddove quest'ultima rilevasse l'assenza dei presupposti di legge dovrà rimettere la valutazione negativa al SUAP che provvederà a sua volta a comunicare il provvedimento negativo.

Il decorso del termine previsto dall'art. 19 comma 3 della L. 241/90 comporta l'esaurimento della procedura di sportello unico e da quel momento l'amministrazione competente, laddove ravvisi il mancato esercizio delle funzioni di controllo entro i termini di rito, dovrà dare avvio alle procedure in via di autotutela ovvero a quelle previste ai sensi dell'art. 19 comma 4 della L. 241/90.

Ciò premesso e considerato, ne consegue che concretamente quanto agli adempimenti amministrativi in materia di agenzie di viaggi e turismo, l'impresa si rivolge al Suap di riferimento territoriale il quale provvede a:

- 1) gestire e concludere il procedimento unico per la realizzazione o modificazione degli impianti produttivi di beni e servizi, nei casi in cui siano richiesti tutti gli adempimenti necessari per adeguare ai requisiti igienici ed edilizi i locali destinati all'agenzia di viaggio, compreso la presentazione di titolo abilitativo o la richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità.

- 2) gestire il procedimento finalizzato all'avvio dell'esercizio dell'attività di agenzia viaggi che in base all'art. 21 avviene tramite presentazione di segnalazione inizio attività (Scia) e non più a seguito di domanda e autorizzazione.

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via

telematica la segnalazione ed i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti (Provincia).

La Provincia in qualità di autorità competente (cfr. art.19 della L.241\1990) svolgerà gli accertamenti previsti dalla L.R. 7\2003.

3) il Suap di riferimento per la sede principale acquisisce le "comunicazioni" per l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare e le invierà alla provincia stessa ed alle provincie interessate dalle filiali.

Il Suap conserverà il ruolo di unico interlocutore con l'interessato, come descritto ai punti precedenti.

Infine, per quanto riguarda l'attuazione del comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 7/2003 ( Denominazione Agenzia Viaggi e turismo) ai fine di non aggravare di oneri l'impresa, si ritiene che spetti alle Province l'accertamento della denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo prescelta dal soggetto interessato.

Infatti, tale accertamento deve essere effettuato dalla Provincia competente in un momento precedente alla presentazione della SCIA da parte del soggetto interessato.

Si tratta quindi di un requisito per la presentazione della SCIA che permette:

- alla Provincia di accertare la possibilità di registrare il nome prescelto su INFOTRAV e di comunicare l'avvenuta registrazione;
- al soggetto interessato di presentare la SCIA al Suap avendo certezza del nome che assumerà l'agenzia.

Con la sopracitata procedura si vuole evitare che, nella fase dei controlli successivi alla presentazione della SCIA, la Provincia debba richiedere la conformazione al cambio della denominazione, con aggravio di oneri per l'impresa.

Si evidenzia, inoltre, che la denominazione richiesta non potrà essere utilizzata qualora, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'amministrazione provinciale competente, dell'esito positivo della richiesta di prenotazione, non sia presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente, la documentazione per:

- apertura di agenzia di viaggio;
- cambio di denominazione già esistente.